

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[marzo 2010]

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI MODELLI INTRASTAT

(D.Lgs. n. 18 dell'11/02/10 - Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 - Agenzia delle Dogane, Determinazione n. 22778)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 18/10 sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive comunitarie riguardanti sia la nuova disciplina sulla territorialità Iva delle prestazioni di servizi che le modalità ed i termini di presentazione dei nuovi modelli Intrastat, in vigore dal 1° gennaio 2010.

Come noto infatti, proprio dal 2010 i modelli Intra dovranno contenere, oltre alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, anche i servizi resi e ricevuti all'interno della UE.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto, ha previsto le nuove modalità ed i nuovi termini di presentazione degli elenchi in parola e, nello stesso giorno, l'Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 22778, ha reso disponibili sul proprio sito web i nuovi modelli e le istruzioni di compilazione degli stessi.

Soggetti obbligati

I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

- a) elenco riepilogativo delle **operazioni EFFETTUATE** nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato CEE relative alle:
 - **cessioni** intracomunitarie di **beni** comunitari;
 - **prestazioni di servizi diverse** da quelle di cui agli articoli **7-quater e 7-quinquies** del D.P.R. n. 633/72;
- b) elenco riepilogativo delle **operazioni ACQUISITE** presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato CEE relative:
 - **agli acquisti** intracomunitari di **beni** comunitari;
 - **alle prestazioni di servizi** generiche di cui all'**art. 7-ter** del D.P.R. n. 633/72.

Gli **enti, le associazioni e le altre organizzazioni** di cui all'**art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c)**, del D.P.R. n. 633/72, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, presentano l'elenco relativo alle operazioni acquisite presso soggetti passivi CEE.

In ogni caso gli elenchi riepilogativi devono essere presentati dai soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'emergenza in regioni sinistrate, ancorchè i medesimi scambi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

Periodicità di presentazione degli elenchi INTRASTAT

La presentazione di **ciascun elenco** Intrastat (**cessioni e acquisti**) dovrà essere effettuata con cadenza:

- **MENSILE**, quale regola generale per tutti i soggetti, ovvero,
- **TRIMESTRALE**, per i soggetti che **realizzano nel trimestre di riferimento** ed hanno realizzato, nei **quattro trimestri precedenti**, (per il 2010 si fa riferimento a tutto l'anno solare 2009), un **ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro** per ciascuna categoria di operazioni. Si noti che la predetta soglia deve essere analizzata **singolarmente sia per i beni che per i servizi** contenuti in ogni elenco. In altre parole, nel caso in cui nel trimestre gennaio – marzo 2010 venga superata la soglia di 50.000 euro solo con riferimento alle cessioni di beni, si dovranno presentare i modelli INTRA-1 (per le cessioni di beni e i servizi resi) con cadenza mensile, mentre i modelli INTRA-2 (per gli acquisti di beni e i servizi ricevuti) potranno mantenere la periodicità trimestrale.

Recentemente l'Agenzia delle dogane, in occasione di una videoconferenza, ha avuto modo di precisare che nel determinare la periodicità di presentazione degli elenchi per il 2010, nonché verificare il superamento o meno del limite dei 50.000 euro, vanno considerate anche le prestazioni di servizi intracomunitarie svolte nel 2009.

Si evidenzia che:

- **non è più ammessa** la presentazione **annuale** degli elenchi in esame;
- i soggetti **ammessi** alla presentazione **trimestrale** degli elenchi Intra, hanno la **facoltà di presentarli con cadenza mensile**, adottando quindi tale periodicità per l'intero anno solare;
- i soggetti che hanno **iniziato l'attività** da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi **trimestralmente**, se in possesso dei requisiti sopra descritti, salvo l'obbligo di passare a presentazioni mensili in caso di superamento del limite dei 50.000 euro;
- i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, presentano gli elenchi **riepilogativi con periodicità mensile**;
- i soggetti che presentano un elenco riepilogativo Intra con periodicità trimestrale e che, nel **corso di un trimestre, superano la soglia** dei 50.000 euro, presentano l'elenco riepilogativo Intra con **periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata**.

ESEMPIO

Si ipotizzi un soggetto ammesso alla presentazione trimestrale di entrambi i modelli INTRA-1 e INTRA-2 per l'anno 2010, nel corso del primo trimestre effettua acquisti e cessioni intracomunitarie di beni per i seguenti ammontari:

Periodo	Acquisti (INTRA-2)	Periodicità presentazione	Termine di presentazione
Gennaio 2010:	€ 30.000	trimestrale	Entro la scadenza per i modelli trimestrali
Febbraio 2010:	€ 25.000		
Marzo 2010:	€ 16.000	mensile	Entro la scadenza per i modelli mensili

In tale ipotesi il contribuente presenterà, (alla stessa scadenza):

1. un **modello trimestrale** per i mesi di gennaio e febbraio **indicando** che l'elenco concerne **solo i** movimenti dei **mesi di gennaio e febbraio 2010**, come sotto illustrato;
2. un **modello mensile** per le operazioni del mese di **marzo 2010**.



Mod. INTRA-1

**ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

PERIODICITA' ELENCO		
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text"/> <input type="text"/> ANNO 20 <input type="text"/> <input type="text"/>	NUMERO DI RIFERIMENTO <input type="text"/>
	TRIMESTRE <input type="text"/> ANNO 20 <input type="text"/> <input type="text"/>	
	LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella): <input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO	

Periodo	Vendite (INTRA-2)	Periodicità presentazione	Termine di presentazione
Gennaio 2010:	€ 22.000	trimestrale	Entro la scadenza per i modelli trimestrali
Febbraio 2010:	€ 13.000		
Marzo 2010:	€ 25.000		
Aprile 2010:	€ 19.000	mensile	Entro la scadenza per i modelli mensili

Nella suddetta ipotesi invece il contribuente presenterà **un solo modello trimestrale** per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, barrando la casella "trimestre completo". Solo a partire dal mese di aprile dovrà presentare l'elenco con periodicità mensile.

Termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT

Gli elenchi riepilogativi devono essere **presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente** per via **telematica** entro il

giorno 25

del mese successivo al periodo di riferimento.

Fino al **30 aprile 2010** gli elenchi riepilogativi **possono essere presentati in formato elettronico**, (su supporto informatico), agli uffici doganali territorialmente competenti **entro il giorno 20 del mese successivo** al periodo di riferimento.

In buona sostanza a decorrere dal 2010:

- la **presentazione** degli elenchi INTRASTAT in **formato cartaceo è abolita**;
- nonostante la regola generale richieda la presentazione telematica, questa sarà obbligatoria solo a partire dalla scadenza di presentazione degli elenchi mensili di aprile 2010 e di quelli trimestrali relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2010.

I nuovi modelli da utilizzare

L'agenzia delle dogane ha approvato i seguenti modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

Modello INTRA-1	relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo
Modello INTRA-1 bis	relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo

Modello INTRA-1 ter	relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo: RETTIFICHE ALLE CESSIONI DI BENI
Modello INTRA-1 quater	relativo alla sezione 3 dell'elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo
Modello INTRA-1 quinquies	relativo alla sezione 4 dell'elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo: RETTIFICHE AI SERVIZI RESI
Modello INTRA-2	relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo
Modello INTRA-2 bis	relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo
Modello INTRA-2 ter	relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo: RETTIFICHE AGLI ACQUISTI DI BENI
Modello INTRA-2 quater	relativo alla sezione 3 dell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo
Modello INTRA-2 quinquies	relativo alla sezione 4 dell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo: RETTIFICHE AI SERVIZI RICEVUTI

La modalità di presentazione dei modelli INTRASTAT per il 2010

Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato elettronico devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via **telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale**.

A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, **l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.** Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito presentare gli elenchi riepilogativi per via telematica anche attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici che saranno forniti sul sito web <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 18 del 22 febbraio 2010, **fino al 30 aprile 2010** gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti. In tal caso gli **elenchi riepilogativi dovranno essere predisposti in formato elettronico e accompagnati dagli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato** o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico ai modelli approvati dall'agenzia delle dogane.

Per i modelli cartacei inviati mediante spedizione postale successivamente al 19 febbraio 2010, l'Agenzia delle Dogane competente inviterà i contribuenti interessati con una comunicazione scritta a ripresentare gli stessi modelli con le modalità corrette.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 5/E/10, ha chiarito che **non saranno applicate sanzioni** per gli eventuali errori di compilazione degli elenchi relativi al primo trimestre 2010 (per contribuenti trimestrali) e ai primi cinque mesi 2010 (per contribuenti mensili) a condizione che i soggetti interessati dalla violazione procedano ad **integrare** l'elenco già compilato mediante un **nuovo invio entro il prossimo 20 luglio 2010**.

NUOVI LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO

(D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 - c.c. artt. 2435-bis e 2477 - DLgs. 9.4.91 n. 127 art. 27)



Le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere in bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei tre limiti stabiliti dalla norma.

I suddetti limiti sono stati innalzati ad opera dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 173/08, le cui disposizioni si sono rese applicabili ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 21 novembre 2008. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, saranno proprio i bilanci relativi all'anno 2009 che, per usufruire della forma abbreviata, dovranno rientrare nei predetti nuovi limiti.

Di seguito si riepilogano i precedenti limiti a confronto con gli attuali:

Limiti ex art. 2435 bis c.c.	Bilancio CEE	Limiti vecchi	Limiti nuovi
Attivo dello stato patrimoniale	somma degli importi riportati alle lettere A, B, C e D dell'attivo	€ 3.650.000	€ 4.400.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	voce A.1 del Conto economico	€ 7.300.000	€ 8.800.000
Dipendenti occupati in media nell'anno		50	50

Al fine di verificare se il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 possa essere redatto in forma abbreviata, ovvero debba necessariamente essere redatto in forma estesa, occorrerà accertarsi che i suddetti limiti siano stati superati con riferimento all'anno 2009 e all'anno 2008. Peraltro, secondo quanto affermato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (documento 15.4.2009, § 3), i nuovi parametri devono essere applicati retroattivamente; di conseguenza, il 2009 e il 2008 costituiscono i due esercizi rilevanti ai fini dell'accertamento del superamento dei nuovi limiti.

Nel caso in cui una società presenti la seguente situazione:

Limiti ex art. 2435 bis c.c.	Anno 2008	Anno 2009
Attivo dello stato patrimoniale	€ 5.200.000	€ 4.900.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 9.500.000	€ 9.000.000
Dipendenti occupati in media nell'anno	45	40

il bilancio relativo all'esercizio 2009 deve essere predisposto in forma ordinaria (estesa).

I nuovi limiti in esame si rendono applicabili, a norma dell'articolo 2477 c.c., anche per la nomina dell'organo di controllo, pertanto qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti di cui all'articolo 2435 bis c.c., si renderà obbligatorio nominare il collegio sindacale, eventualmente investito anche del controllo contabile. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

BILANCIO CONSOLIDATO

Il DLgs. 173/2008 ha incrementato anche i parametri quantitativi al di sotto dei quali la società capogruppo è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, rendendo generalmente più frequenti i casi di esonero.

Ai sensi dell'art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91, così come modificato dal DLgs. 173/2008, **non** sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato **per due esercizi consecutivi due** dei tre limiti previsti dalla norma.

Di seguito si riepilogano i precedenti limiti a confronto con gli attuali:

Limiti ex art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91	Fino all'esercizio 2008	Dall'esercizio 2009
totale degli attivi degli Stati patrimoniali	14.600.000 euro	17.500.000 euro
totale dei ricavi delle vendite e prestazioni	29.200.000 euro	35.000.000 euro
dipendenti occupati in media durante l'esercizio	250	250

ENASARCO: NUOVI MASSIMALI E MINIMALI PER IL 2010



A decorrere dal 1° gennaio 2010 la fondazione ENASARCO ha stabilito:

- **nuovi massimali provvigionali** oltre i quali i contributi previdenziali all'Enasarco non sono più dovuti;
- ovvero **nuovi minimali** rispetto ai quali i **contributi** sono comunque dovuti,

da parte di agenti e rappresentanti di commercio e ditte mandanti.

I nuovi limiti risultano essere i seguenti:

	Massimale provvigionale annuo	Minimale contributivo annuo
AGENTI PLURIMANDATARI	€ 15.810,00 per ciascun preponente	€ 396,00 per ciascun preponente
AGENTI MONOMANDATARI	€ 27.667,00	€ 789,00

L'ammontare dei contributi da versare risulta pari al **13,50% dell'importo provvigionale**, di cui **metà a carico dell'agente e metà a carico della ditta mandante**, la quale, fungendo da sostituto d'imposta, trattiene la quota parte a carico dell'agente dalla provvigione a quest'ultimo spettante, provvedendo ad effettuarne il versamento unitamente alla propria quota di competenza.

SAGGIO INTERESSI DI MORA

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n.40 del 18/02/10)

E' stato comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010. Il saggio d'interesse è pari **all'1,00%** da maggiorare di sette punti percentuali. Il tasso effettivo da applicare è pari **all'8,00%** e rimane, pertanto, **invariato rispetto a quello del secondo semestre 2009**.

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2010

(Istat, Comunicato del 23/02/10)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2010, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 136,0. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+1,3%**.

SCONTRINI FARMACIA: E' SUFFICIENTE LA SIGLA DEL FARMACO

(Agenzia delle Entrate, Ris. n. 10/E del 17 febbraio 2010)

Ai fini, rispettivamente, della **deduzione e della detrazione**, "la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario".

In particolare, per quanto concerne l'indicazione della **qualità** del prodotto, con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/2009, è stato precisato che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l'indicazione della denominazione del farmaco. Mentre per quanto riguarda l'indicazione della **natura del prodotto** acquistato, è stato ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale".

L'Agenzia precisa che, in linea generale, i **documenti di spesa** rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di **fruire dei benefici IRPEF** a condizione che gli stessi, **anche se non riportano la dicitura "farmaco" o "medicinale"**, **indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci**.

Pertanto sono ammessi a godere la deduzione o detrazione Irpef, anche gli scontrini che riportano:

- le indicazioni "OTC" (medicinale da banco) e "SOP" (senza obbligo di prescrizione);
- le diciture "omeopatico" e "ticket";
- le abbreviazioni "med." per "medicinale" e "f.co" per "farmaco".

L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, però, non sia possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti: il documento di spesa deve necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Infine, prosegue l'agenzia, deve ritenersi **non più necessario conservare la prescrizione medica** poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche **per i ticket**, il contribuente **non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta** rilasciata dal medico di base.

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% - LAVORI SU PARTI CONDOMINIALI

(Agenzia delle Entrate, Ris. n. 7/E del 12 febbraio 2010)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% le spese** sostenute per gli interventi di:

- **manutenzione ordinaria e straordinaria,**

- **risanamento conservativo,**
- **e ristrutturazione edilizia,**

realizzati **su tutte le parti comuni di edifici condominiali come definite dall'art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile**. In precedenza non era chiaro se fossero agevolabili solamente gli interventi previsti dall'art. 1117 co. 1, c.c. (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune) o anche quelli previsti dai successivi commi 2 e 3 (co. 2 - i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; co. 3 - le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini). Sulla base di tale interpretazione risulta superato l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella precedente Risoluzione n. 84 del 7 maggio 2007.

ATTI E CORRISPONDENZA: OBBLIGO DI INFORMAZIONI LEGALI

("Legge Comunitaria 2008" - articolo 42, Legge n. 88/09)

Al fine di recepire nel nostro ordinamento le disposizioni introdotte dalla direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società, sono stati modificati, a decorrere dal 29 luglio 2009, gli artt. 2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, i predetti obblighi e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi.

L'art. 2250 c.c. prevede che negli atti e nella corrispondenza:

delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese , quindi: di TUTTE LE SOCIETA'	devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> - la sede della società; - l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta; - il numero di iscrizione; - in seguito a scioglimento delle società, che la stessa risulta in liquidazione; - la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta (quest'ultima prescrizione è a norma non dell'art. 2250, bensì dell'art. 2497 bis del c.c.);
delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> - il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
delle società per azioni ed a responsabilità limitata	deve essere indicata: <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di un unico socio.

Si considerano incluse nella "corrispondenza", oltre a tutte le comunicazioni che le società recapitano a terzi su supporto cartaceo, anche tutte quelle comunicazioni che "viaggiano" telematicamente, ad esempio i messaggi di posta elettronica (e-mail e/o PEC ecc.).

Le novità apportate dalla legge n. 88/2009 riguardano:

1. l'indicazione obbligatoria delle suddette informazioni legali anche su sito Web delle società;
2. l'erogazioni di **sanzioni amministrative** in caso di omesso adempimento degli obblighi in esame;
3. l'accesso al **Registro imprese multilingue**.

Le sanzioni

A norma dell'art. 2630 del c.c., così come modificato dalla "Legge comunitaria 2008", chiunque, **omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, c.c.**, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro**. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

Registro imprese multilingue

La "Comunitaria 2008" introduce inoltre, a norma del citato art. 2250, c.c., la facoltà per le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in un'apposita sezione del Registro delle imprese anche in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili a terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

SPESE DI OSPITALITA' OFFERTE A SOGGETTI DIVERSI DAI CLIENTI

(Associazione Italiana Dottori Commercialisti - Norma di Comportamento n. 177 – 4/3/2010)

La nuova norma di comportamento dell'Associazione Dottori commercialisti rileva che le **spese di ospitalità** (vitto, alloggio e viaggio) **sostenute, per finalità diverse dalla promozione e dalle pubbliche relazioni, a favore di soggetti diversi dai clienti, siano essi effettivi o potenziali, non sono da comprendere nel novero delle spese di rappresentanza.**

Il trattamento fiscale delle spese in questione è quindi da individuarsi in base al principio di inerenza di cui all'art. 109 del T.U.I.R. e alle regole di detrazione dell'IVA di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72. Pertanto tali spese, se rispondente ai citati criteri, risultano:

- deducibili dalle imposte sui redditi senza alcun limite, ad eccezione delle sole spese per vitto e alloggio, che scontano invece la limitata deducibilità al 75% dell'importo sostenuto;
- e interamente detraibili dall'imposta sul valore aggiunto.

Le spese di ospitalità sostenute a favore di soggetti terzi rispetto ai clienti (o potenziali clienti), tra cui rientrano quelle sostenute a favore, **ad esempio, di fornitori, agenti e rappresentanti e di altri operatori** il cui coinvolgimento nell'illustrazione dell'attività aziendale sia ritenuto meritevole da parte dell'imprenditore, **non possono essere comprese tra quelle spese (non di rappresentanza)** di cui all'art. 1, comma 5 del decreto 19/11/2008, **per le quali la citata norma indica puntualmente la necessità che il beneficiario sia un cliente** (almeno potenziale) ed anche che le spese siano sostenute in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. **Tali spese potrebbero quindi essere comprese tra quelle di rappresentanza** di cui al comma 1, dell'art. 1 del decreto in esame, **solo se le stesse presentassero il carattere della gratuità e fossero inoltre sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni.**

In sostanza, in presenza di una **spesa di ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti** o potenziali clienti, **e di motivazioni economico-aziendali differenti dalla mera finalità promozionale** o di pubbliche relazioni, **deve escludersi la qualificazione dell'onere come spesa di rappresentanza**. In particolare nel caso dell'ospitalità offerta a fornitori, agenti e rappresentanti, di norma la finalità perseguita è quella di una **migliore economicità** nella gestione degli affari dell'azienda e, per questo motivo, **la spesa dovrebbe in genere essere ricondotta tra gli oneri di gestione inerenti** all'attività dell'impresa **qualora sia possibile provare** che gli stessi siano correlati all'impresa.

Tuttavia **non può essere escluso a priori** che anche nelle offerte di **ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti possano ravvisarsi finalità di pubbliche relazioni**, ogni qual volta esse siano finalizzate esclusivamente a fornire una positiva immagine dell'azienda. In tal caso le spese ricadranno tra quelle di rappresentanza, applicandosi l'indetraibilità dell'Iva (art. 19-bis 1, lett. h, D.P.R. 633/72) e la specifica disciplina di tali spese per le imposte sui redditi di cui all'art. 108 TUIR.

Lo STUDIO

Documento chiuso in redazione in data 13/03/2010

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.